

SCIENZA & MESTIERI

Trimestrale del Collegio
degli Ingegneri del Trentino




ANNO X
NUMERO 4




OLLEY

SOGNANDO LO SCUDETTO..

L'ANALISI BIDIMENSIONALE DELLE VALANGHE



LASER SI, MA CON SCRUPOLO!



LA FATTURA DELL'INGEGNERE

Siamo sicuri di sapere tutto sulle regole di emissione della fattura? Spesso, almeno all'inizio, ci si rivolge all'amico o al collega, per sapere come fatturare una prestazione, dove applicare l'Iva, dove non applicarla, quando indicare la ritenuta d'acconto. È importante avere ben chiare le regole base della fatturazione, il momento di emissione, i dati obbligatori. Il presente articolo si propone di fornire alcuni concetti fondamentali relativi a questo importante documento.

Il professionista, per le proprie prestazioni, è sempre obbligato ad emettere fattura (anche nel caso di effettuazione di sole operazioni esenti). Gli

elementi da inserire obbligatoriamente sono:

1. nome, cognome, domicilio, Partita Iva e Codice Fiscale del professionista;
2. numero e data di emissione;
3. denominazione, ragione sociale e domicilio del cliente (l'indicazione della Partita Iva e del Codice Fiscale non è obbligatoria);
4. descrizione del servizio prestato;
5. corrispettivo, aliquota Iva applicata, ammontare totale dell'Iva (per operazioni esenti va indicata la norma che permette tale esenzione).



- Ciascuna delle voci indicate in fattura ha una propria valenza fiscale, ma non tutte hanno la stessa rilevanza ai fini del calcolo delle imposte e dei contributi da versare. Nello specifico, la rilevanza fiscale degli importi indicati in fattura è la seguente:

Si riporta di seguito un esempio di fattura.

Ing. Valeria Rossi
 Con studio in via Mancini, 12
 38100 TRENTO
 C.F. RSS VLR 72B30 L378C
 P.IVA 001235229

Spett.le
 Ferrari Srl
 Via Boscheri, 5
 00198 ROMA

Fattura n. 34 del 20.12.2002

Compenso per progettazione	€ 4.000,00
Spese chilometriche	€ 400,00
Spese forfettarie	€ 600,00
Imponibile Cassa Nazionale	€ 5.000,00
Contributo Cassa Nazionale (2% di € 5.000)	€ 100,00
Imponibile Iva	€ 5.100,00
Iva (20% di € 5.100)	€ 1.020,00
Spese sostenute in nome e per conto ¹	€ 100,00
Totale fattura	€ 6.220,00
Ritenuta d'acconto (20% di € 5.000)	€ 1.000,00
Netto a pagare	€ 5.220,00

¹ Somme escluse da Iva ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/1972

La ritenuta deve essere versata entro il 16° giorno del mese successivo a quello di pagamento.



È bene ricordare che le fatture assoggettate ad Iva sono esenti da bollo, mentre le fatture esenti o non soggette ad Iva, e solo se di importo superiore a Euro 77,47, devono scontare l'imposta di bollo da assolversi tramite apposizione della marca da Euro 1,29 sulla copia per il cliente.

	IVA	IRPEF	RITENUTA	INARCASSA
Compenso	SI	SI	SI	SI
Rimborsi spese forfetari e specifici (telefono, trasferte, spese Km)	SI	SI	SI	SI
Rimborsi spese anticipate in nome e per conto del cliente (bolli, diritti)	NO	NO	NO	NO
Contributo Inarcassa (non può essere addebitato ad altro ingegnere)	SI	NO	NO	
Fattura a soggetti privati	SI	SI	NO	SI

Una specificazione appare utile a proposito di un altro documento previsto solo per i professionisti e connesso al processo di fatturazione: l'"avviso di fattura", chiamato anche "fattura pro-forma". Esso ha lo scopo di quantificare la prestazione e di informare il cliente di quanto da lui dovuto. Il ricorso a tale documento avviene perché, nel caso di emissione della fattura prima dell'incasso, il professionista è comunque tenuto a versare l'Iva, ancorché la stessa fattura non sia stata incassata. È corretto e prudente, quindi, procedere emettendo la "fattura pro-forma" al termine della prestazione e la fattura definitiva solo al momento dell'incasso. Questo procedimento comporta sicuramente una piccola perdita di tempo rispetto all'immediata ed esclusiva emissione della fattura definitiva, ma i suoi vantaggi si esplicano ben oltre il non dover versare l'Iva immediatamente. Infatti, nel caso di fallimento del cliente, ad esempio, la legge fallimentare tutela maggiormente chi ha provveduto ad emettere l'avviso di fattura prima, o in luogo, della fattura stessa.

Infine, è importante rilevare come il D.Lgs. 231/2002, che attua la Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, equipara, per tale ambito, i professionisti alle imprese. Ciò significa che il professionista, qualora il committente lasci trascorrere trenta giorni dal ricevimento

della fattura senza saldare il suo debito, ha il diritto alla percezione degli interessi moratori. Questi ultimi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dalla data in cui il debitore riceve la fattura o un'equivalente richiesta di pagamento. Al professionista saranno dovuti gli interessi di mora per un importo pari al tasso della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti. Il diritto alla percezione degli interessi di mora nasce esclusivamente per ritardati pagamenti di prestazioni eseguite a favore di professionisti, imprese o pubblica amministrazione, non privati.

Con queste informazioni di base siamo così in grado di assolvere correttamente i nostri obblighi di fatturazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tutelandoci nel contempo da spiacevoli imprevisti possibili.

